



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 11 del 31/07/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 giugno 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

52) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Antonio Bacchiani, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 2 lett. E), del Regolamento Safeguarding F.I.G.C., della sig.ra Valentina Peri, all'epoca dei fatti Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11, comma 1, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C., del sig. Renato Nardinocchi, all'epoca dei fatti dirigente referente del settore giovanile tesserato per la società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 4, comma 2 lett. E), e 9, comma 1, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. nonché della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 461 del 19/06/2026

Il presente procedimento trae origine dall'attività istruttoria svolta nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 589 pfi 25 -26, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla richiesta di svincolo dalla società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 formulata dai genitori del calciatore minore sig. L. P., nonché agli episodi di bullismo ed alle espressioni offensive e minacciose rivolte nei confronti dello stesso da parte di alcuni compagni di squadra";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Vista la memoria fatta pervenire nell'interesse dei Sigg.ri Antonio Bacchiani e Valentina Peri, nonché della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

nota della Commissione Federale Responsabile per le Politiche di Safeguarding del 12.11.2025 e documentazione allegata;

foglio censimento della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 per la stagione sportiva 2025 – 2026;

organigramma della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 relativo alla stagione sportiva 2025 – 2026;

posizione di tesseramento del calciatore minorenni sig. L. P.;

pratica di tesseramento n. SG15373610 del calciatore minorenni sig. L.P.;

elenco dei calciatori del settore giovanile tesserati per la società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 nella stagione sportiva 2025 – 2026;

Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.11.2025 del Comitato Regionale Lazio attestante lo svincolo del calciatore minorenni sig. L.P. ai sensi dell'art. 42, comma 1, delle N.O.I.F.;

nota di riscontro pervenuta in data 12.1.2026 dalla Commissione Federale Responsabile per le Politiche di Safeguarding;

autocertificazione di nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 per la stagione sportiva 2024 – 2025;

autocertificazione di nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 per la stagione sportiva 2025 – 2026;

Codice di Condotta e Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957;

verbale di audizione del padre del calciatore minorenni sig. L.P., del 15.1.2026;

verbale di audizione dell'11.2.2026 del sig. Renato Nardinocchi, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 dimissionario a decorrere dal 26.1.2026, e corrispondenza allegata;

verbale di audizione del sig. Fabio Mariotti, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, dell'11.2.2026;

verbale di audizione del sig. Antonio Bacchiani, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, del 25.2.2026;

verbale di audizione del 25.2.2026 della sig.ra Valentina Peri, all'epoca dei fatti Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 nominata in data 10.11.2025.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla nota della Commissione Federale Responsabile per le Politiche di Safeguarding di trasmissione della segnalazione con la quale vengono evidenziati ripetuti episodi di derisione, provocazione ed isolamento posti in essere da alcuni calciatori tesserati per la A.S.D. Pomezia Calcio 1957, rimasti non identificati, nei confronti del minore sig. L.P.; comportamenti consistiti in reiterate espressioni offensive, quali *“devi morire”*, *“tua madre è una puttana”*, *“sei un down”*, *“ma non ha capito che gli stacciamo la testa”* e *“sto dawn”*, utilizzate nella chat della squadra *“Under 14 Elite 25/26”*; tali atti e comportamenti, poi, hanno indotto il giovane calciatore a richiedere la revoca del tesseramento per gravi e documentati motivi.

All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso con chiarezza il quadro fattuale ed il contesto temporale in cui si sono verificati i comportamenti oggetto di segnalazione, in relazione ai quali è rinvenibile anche la responsabilità disciplinare derivante dall'inottemperanza agli specifici doveri connessi ai ruoli assunti nell'ambito della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 nel momento in cui, anche a seguito di quanto esplicitato nella dichiarazione autografa allegata alla segnalazione dell'11.11.2025, vi è stata conoscenza *“dell'evidente malessere, perdita di entusiasmo e ansia nell'affrontare gli allenamenti”* manifestati dal giovane atleta sig. L.P..

In proposito, in particolare, in sede di sua audizione da parte della Procura Federale, il presidente della A.S.D. Pomezia Calcio 1957 sig. Antonio Bacchiani, la Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della stessa società sig.ra Valentina Peri ed il referente del Settore Giovanile della medesima compagine sig. Renato Nardinocchi, hanno rivelato un'evidente trascuratezza nei confronti dei bisogni psicologici del minore L.P., concretizzatasi nella mancata adozione di qualsiasi misura volta a tutelarne il benessere, anche mediante azioni tese ad individuare i responsabili dei comportamenti rivolti a svilire e ferire l'integrità, omettendo "tout court" di predisporre ed adottare nei loro confronti misure sanzionatorie endoassocie in attuazione di quanto previsto dalle politiche di Safeguarding.

A tal proposito, con riferimento alla posizione del referente del Settore Giovanile sig. Renato Nardinocchi, si riporta quanto precisato dal padre del calciatore minore sig. L.P. nel corso della sua audizione da parte della Procura Federale del 15.1.2026: ***"Come ho scritto nella segnalazione che ho inviato alla FIGC - SGS, ho chiesto un incontro con il direttore sportivo della Asd Pomezia Calcio 1957 Sig. Renato Nardinocchi il quale, dopo avermi ascoltato, mi ha detto che avrebbe messo a confronto mio figlio con gli altri compagni di squadra che lo avevano offeso e minacciato. In realtà, ciò non è mai avvenuto e da parte del Sig. Nardinocchi vi è stata soltanto una sorta di colloquio, una specie di "ramanzina" che lui ha fatto con tutta la squadra senza tuttavia affrontare in maniera decisa il problema perché, secondo quanto riferitomi da mio figlio, la gran parte della riunione è stata spesa a parlare delle difficoltà sportive legate ai risultati e alle prestazioni sul campo"***.

Nel corso dell'audizione del 15.1.2026, poi, lo stesso padre del sig. L.P. ha precisato quanto segue: ***"con il perdurare della situazione e con l'aggravarsi delle offese e minacce che venivano dette a mio figlio quali "devi morire!" "tua madre è una puttana!", "sei un down!" ovvero deridendolo sul suo modo di vestire, io ho richiesto un secondo appuntamento al direttore sportivo Sig. Nardinocchi. Ciò è avvenuto il 4 novembre scorso, e di questo sono certo perché qualche giorno prima, esattamente il 1 novembre, dopo aver disputato partita contro il Club Olimpico Romano, mio figlio non ha più voluto andare ad allenarsi e ovviamente non ha più giocato con la Asd Pomezia Calcio 1957. Il 4 novembre io e mia moglie ci siamo incontrati con il Sig. Nardinocchi e gli abbiamo rappresentato che la situazione era diventata insostenibile per nostro figlio perché le offese e le minacce avvenivano anche sul campo, durante gli allenamenti, anche se non sono in grado di poter affermare che il tecnico ivi presente le ascoltasse"***.

La ricostruzione resa dal padre del calciatore sig. L.P. in merito alle evidenti carenze manifestate dal sig. Renato Nardinocchi nei contesti sopra descritti ha trovato poi espresso riconoscimento nella dichiarazione resa dallo stesso referente del Settore Giovanile.

Il sig. Renato Nardinocchi, infatti, nel corso della sua audizione da parte della Procura Federale dell'11.2.2026, interpellato in merito alla natura delle misure intraprese nei confronti dei tesserati che si erano resi responsabili dei reiterati episodi di bullismo in danno del minore sig. L.P. dei cui nominativi, tra l'altro, era già venuto a conoscenza in occasione dei colloqui intercorsi con i genitori, ha dichiarato quanto segue: ***"ho riparlato di nuovo con alcuni ragazzi e precisamente con alcuni tra quelli che il padre mi aveva indicato come coloro che avevano un atteggiamento apparentemente ostile con il figlio proprio lo stesso giorno in cui ho incontrato sia il padre che il figlio."***

Devo anche specificare che i compagni di squadra con i quali avevo parlato mi avevano dato la loro ampia disponibilità a chiarire serenamente ogni questione con il P."

Il dirigente e responsabile del Settore Giovanile, dunque, nonostante il ***"perdurare della situazione"*** e ***"l'aggravarsi delle offese e minacce"***, ha pacificamente ammesso di non aver adottato alcuna misura correttiva nei confronti di coloro che si erano resi responsabili di aver ripetutamente rivolto, anche mediante la chat del gruppo squadra, espressioni gravemente denigratorie nei confronti di un loro compagno di squadra.

Quanto, poi, alla Responsabile Safeguarding della A.S.D. Pomezia Calcio 1957, sig.ra Valentina Peri, all'esito dell'attività inquirente svolta, sono emerse le carenze in ordine alla corretta attuazione della normativa di cui al Regolamento contro abusi, violenze e discriminazioni a decorrere dalla sua nomina del 10.11.2025.

Sul punto, in particolare, circa il contesto temporale in cui la stessa ha avuto conoscenza degli episodi già descritti, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale la stessa Sig.ra Valentina Peri ha dichiarato testualmente quanto segue: ***"Io ho appreso del fatto quando i genitori hanno inviato la missiva con pec al Settore Giovanile e Scolastico"***.

La “*missiva*” a cui fa riferimento la responsabile Safeguarding in sede di audizione, in particolare, è quella dell’11.11.2025, dunque inviata in data immediatamente successiva all’assunzione del suo incarico all’interno della compagine societaria A.S.D. Pomezia Calcio 1957; nei confronti della Sig.ra Valentina Peri, pertanto, è rinvenibile una responsabilità per non avere la stessa provveduto a fornire corretta attuazione al Regolamento contro abusi, violenze e discriminazioni dopo aver preso conoscenza degli episodi oggetto di segnalazione.

In proposito, in particolare, non può non evidenziarsi che gli obblighi del Responsabile Safeguarding non si riducono ad un’attività di formazione e sensibilizzazione, da ritenersi certamente imprescindibile per garantire il rispetto della normativa da parte degli atleti, ma comprendono necessariamente anche un’attività di controllo e di verifica del grado di responsabilità di tesserati coinvolti in comportamenti abusanti e discriminatori, percepiti o conosciuti anche indirettamente; attività quest’ultima da ritenersi prodromica e strettamente necessaria a consentire di poter conseguentemente adottare in maniera tempestiva misure sanzionatorie endoassocitative appropriate e tali da garantire e tutelare altri tesserati da ulteriori comportamenti offensivi e/o aggressivi.

Nessuna azione in tal senso è stata mai posta in essere dal responsabile del Safeguarding dal momento in cui ha preso conoscenza della segnalazione.

Sul punto, in particolare, non può non farsi riferimento alle dichiarazioni rese dalla stessa sig.ra Valentina Peri in occasione della sua audizione da parte della Procura Federale del 25.2.2026, del seguente testuale tenore: ***“Non conosco i nominativi dei compagni di squadra del minore che si sarebbero resi responsabili delle condotte in argomento e non li ho chiesti né a Mariotti e nemmeno a Nardinocchi. Ho cercato da subito di intervenire sulla squadra come gruppo unico”.***

Questa precisazione consente, fin da subito, di sgombrare il campo da quanto sostenuto dalla difesa nella memoria difensiva depositata successivamente alla notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini secondo cui la posizione della sig.ra Valentina Peri ***“dovrà essere stralciata, in quanto solo in data 10.11.2025 veniva nominata dalla Società come “Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni”.***

Risulta invero pacifico ed incontestato che dalla data dell’11.11.2025, in cui la sig.ra Valentina Peri ha preso conoscenza dell’episodio attraverso la segnalazione, la stessa era certamente nella possibilità di poter conoscere il contenuto delle conversazioni circolate sulla chat “Under 14 Elite 25/26”, di contestualizzare gli episodi riferiti nella segnalazione e di individuarne gli autori; il suo ruolo, pertanto, le imponeva di attivare un’istruttoria interna e di adottare protocolli e misure adeguate alla gravità dei fatti lamentati dal calciatore minore Sig. L.P..

In tale prospettiva si pone anche la responsabilità del presidente della A.S.D. Pomezia Calcio 1957, sig. Antonio Bacchiani, su cui gravano precisi doveri di vigilanza ed intervento nella repressione di comportamenti abusanti.

In proposito, in particolare, in sede di sua audizione da parte della Procura Federale, lo stesso presidente, circa l’adozione di protocolli e misure adeguate nei confronti dei tesserati che si erano resi responsabili dei ripetuti abusi in danno del minore sig. L.P., ha dichiarato testualmente quanto segue: ***“non mi risulta che fossero stati assunti provvedimenti disciplinari”.***

Né può assumere una qualche valenza giustificativa la considerazione espressa dal sig. Antonio Bacchiani circa il fatto di non essere stato messo a conoscenza in data antecedente alla segnalazione delle criticità evidenziate dal minore sig. L.P..

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Conti;

Visto l’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

il sig. **Antonio Bacchiani**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957;

2) la sig.ra **Valentina Peri**, all’epoca dei fatti Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957;

3) il sig. **Renato Nardinocchi**, all'epoca dei fatti dirigente referente del Settore Giovanile tesserato per la società A.S.D. Pomezia Calcio 1957;

4) la **società A.S.D. Pomezia Calcio 1957**;

per rispondere:

- il sig. Antonio Bacchiani, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 2 lett. e), del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. per avere lo stesso omesso di porre in essere qualsiasi azione volta a tutelare il minore Sig. L.P. a fronte del disagio emotivo manifestato dallo stesso, del quale ha avuto conoscenza a seguito della segnalazione inviata in data 11.11.2025 trasmessa alla Commissione Federale Safeguarding, a fronte dei ripetuti episodi di abuso psicologico posti in essere da alcuni compagni di squadra di tale calciatore consistiti nell'avergli ripetutamente rivolto nel corso delle sedute di allenamento, nonché all'interno dello spogliatoio ed a mezzo della chat whatsapp "U14 Elite 25/26" della squadra Under 14 della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, espressioni del seguente testuale tenore: *"devi morire", "tua madre è una puttana", "sei un down", "ma non ha capito che gli stacciamo la testa", "sto down"*; nonché ancora per non avere posto in essere alcuna attività volta ad individuare gli autori delle condotte;

- la sig.ra Valentina Peri, all'epoca dei fatti Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11, comma 1, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. per avere la stessa omesso di porre in essere qualsiasi azione volta a tutelare il minore Sig. L.P. a fronte del disagio emotivo manifestato dallo stesso, del quale ha avuto conoscenza a seguito della segnalazione inviata in data 11.11.2025 trasmessa alla Commissione Federale Safeguarding, a fronte dei ripetuti episodi di abuso psicologico posti in essere da alcuni compagni di squadra di tale calciatore consistiti nell'avergli ripetutamente rivolto nel corso delle sedute di allenamento, nonché all'interno dello spogliatoio ed a mezzo della chat whatsapp "U14 Elite 25/26" della squadra Under 14 della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, espressioni del seguente testuale tenore: *"devi morire", "tua madre è una puttana", "sei un down", "ma non ha capito che gli stacciamo la testa", "sto down"*; nonché ancora per non avere posto in essere alcuna attività volta ad individuare gli autori delle condotte;

il sig. Renato Nardinocchi, all'epoca dei fatti dirigente referente del Settore Giovanile tesserato per la società A.S.D. Pomezia Calcio 1957:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 4, comma 2 lett. e), e 9, comma 1, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. per avere lo stesso, dopo aver avuto conoscenza in data 4.11.2025 in occasione del colloquio con i genitori del minore sig. L.P., del disagio emotivo manifestato da tale calciatore a causa dei ripetuti episodi di abuso psicologico posti in essere in suo danno da alcuni compagni di squadra, manifestato un'evidente trascuratezza ed inerzia a fronte della situazione venutasi a creare, omettendo anche di porre in essere qualsiasi azione volta a tutelare il giovane atleta ed ad individuare gli autori della condotta; gli episodi di abuso psicologico posti in essere nei confronti del sig. L.P. da alcuni compagni di squadra, in particolare, sono consistiti nell'avergli ripetutamente rivolto nel corso delle sedute di allenamento, nonché all'interno dello spogliatoio ed a mezzo della chat whatsapp "U14 Elite 25/26" della squadra Under 14 della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, espressioni del seguente testuale tenore: *"devi morire", "tua madre è una puttana", "sei un down", "ma non ha capito che gli stacciamo la testa", "sto down"*;

la società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Bacchiani, Valentina Peri e Renato Nardinocchi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale adito fissava la discussione per il deferimento e alla riunione del giorno 18/06/2026, svoltasi da remoto, era presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Vignoli, mentre per i deferiti sono presenti l'Avv. Schiliro (in rappresentanza dei sigg.ri Bacchiani Antoni, Peri Valentina e Pomezia Calcio 1957), la sig.ra

Peri Valentina, l'Avv. Liberati (in rappresentanza del sig. Nardinocchi Renato), nonché il sig. Nardinocchi Renato.

Per quanto concerne la posizione del sig. Nardocchi Renato, l'Avv. Liberati, come già anticipato alla Procura Federale in data 17/06/2026 a mezzo pec, dichiarava preliminarmente di aver raggiunto accordo di patteggiamento, ai sensi dell'art. 127 del CGS, come riportato nei moduli trasmessi alla segreteria del Tribunale nei seguenti termini: sanzione iniziale, n. 6 mesi di inibizione, ridotti di n. 2 mesi, per la sanzione finale di n. 4 mesi.

Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, non rilevando agli atti elementi che possano portare al proscioglimento del deferito, applica al sig. Nardinocchi Renato la sanzione dell'inibizione per n. 4 mesi.

Quanto agli altri deferiti, la Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e ne dichiarava la bontà.

Segnalava, al riguardo, la pronuncia n. 88 del 25/26 del Tribunale Nazionale Sezioni Unite, nella quale si evidenzia la responsabilità del presidente e del responsabile del Safeguarding per situazioni analoghe a quelle oggetto dell'odierno procedimento.

In particolare, la Procura Federale faceva osservare che nella sopra richiamata pronuncia si indicano anche delle azioni da intraprendere, che nel caso di specie non sono state prese.

Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del deferimento, con le seguenti sanzioni:

- Bacchiani Antonio, mesi 6 di inibizione;
- Peri Valentina, mesi 6 di inibizione;
- Pomezia Calcio 1957, euro 1.200,00 di ammenda.

L'Avv. Schiliro replicava contestando le richieste della Procura, soprattutto per quanto attiene la posizione della sig.ra Peri, *"che viene nominata responsabile del safeguarding il giorno stesso (10 novembre 2025) in cui arriva la mail da parte dei genitori del ragazzo, e solo da quel momento in poi inizia a lavorare come responsabile."* Precedentemente a quella data non poteva svolgere alcuna attività relativa al Safeguarding. Riferiva ulteriormente l'Avv. Schiliro che *"La stessa, una volta nominata, si metteva subito in contatto con la famiglia, che però non ha voluto aver alcun contatto con la stessa. La sig.ra Peri non ha avuto nemmeno riscontro dal sig. Nardinocchi, e nemmeno dall'allenatore della squadra. I fatti li conoscevano soltanto il sig. Nardinocchi e l'allenatore: la società viene a conoscenza dei fatti solo dopo e si attiva immediatamente, nominando la dott.sa Peri e cercando di contattare la famiglia del ragazzo. La società, difatti, non è neanche riuscita ad avere i nomi dei ragazzi che avevano messo in atto questi atti di bullismo."*

Il predetto difensore chiedeva, pertanto, il proscioglimento della sig.ra Peri da ogni incolpazione, in quanto del tutto estranea ai fatti per cui è procedimento.

Per quanto riguarda il sig. Bacchiani e il Pomezia Calcio 1957, l'Avv. Schiliro ribadiva che *"il Nardinocchi e l'allenatore della squadra non hanno mai detto nulla a nessuno all'interno della società. Quando hanno ricevuto notizie degli episodi difatti sono rimasti stupiti, non avendo mai sentito nulla al riguardo prima. Il Nardinocchi e l'allenatore, che poi sono stati allontanati, non hanno mai voluto dire i nomi dei ragazzi autori dei gesti."*

Chiedeva, pertanto, il proscioglimento anche per i suddetti deferiti.

La Procura dichiarava, infine, che, per quanto attiene la posizione della sig.ra Peri, la memoria trasmessa dalla difesa era stata presa in considerazione e che era stata oggetto di puntuale riscontro nell'atto di deferimento stesso.

Questo Tribunale Federale, all'esito della discussione, rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria, per quanto concerne la posizione dei restanti incolpati, risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata, nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale.

I suddetti deferiti, pertanto, meritano di essere sanzionati nelle misure stabilite dal dispositivo, ritenute congrue in relazione alle risultanze istruttorie.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare al sig. Nardinocchi Renato l'inibizione per n.4 mesi.

Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

Bacchiani Antonio, n.4 mesi di inibizione;

Peri Valentina, n.2 mesi di inibizione;

Pomezia Calcio 1957, euro 800,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 luglio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

57) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico della sig.ra Elisa Cimini, all'epoca dei fatti dirigente tesserata per la società ASD Indomita Pomezia, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della società A.S.D. Indomita Pomezia, per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e della società A.S.D. Pescatori Ostia a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, il Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 2 del 10/07/2026

Con atto Prot. 32036/763 pfi 25-26 PM/ag del 9/6/2026 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

- 1) la sig.ra Elisa CIMINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserata per la società ASD Indomita Pomezia;
- 2) la società A.S.D. Indomita Pomezia;
- 3) la società A.S.D. Pescatori Ostia;

per rispondere:

- la sig.ra ELISA CIMINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserata per la società ASD Indomita Pomezia:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, in occasione della gara ASD Pescatori Ostia – ASD Indomita Pomezia del 27.12.2025 valevole per il torneo Under 13 Fair Play Élite, preso parte ad un violento parapiglia con i tesserati e sostenitori della ASD Pescatori Ostia;
- la società A.S.D. INDOMITA POMEZIA:
- a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere i propri sostenitori, nel corso della gara ASD Pescatori Ostia – ASD Indomita Pomezia del 27.12.2025, valevole per il torneo Under 13 Fair Play Élite, dopo essere entrati in contatto con i sostenitori ed i tesserati della ASD Pescatori Ostia, preso parte ad un violento parapiglia con questi ultimi;
- a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Elisa Cimini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;
- la società A.S.D. PESCATORI OSTIA a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, il Codice di Giustizia Sportiva per avere i propri sostenitori, nel corso della gara ASD Pescatori Ostia – ASD Indomita Pomezia del 27.12.2025, valevole per il torneo Under 13 Fair Play Élite, dopo essere entrati in contatto con i sostenitori ed i tesserati dell'ASD Indomita Pomezia, preso parte ad un violento parapiglia con questi ultimi ponendo in essere condotte violente, sia verbali che fisiche, consistite anche nell'offendere e nel minacciare l'allenatore dirigente tesserato per la ASD Indomita Pomezia sig. Andrea Giuseppe Boccadoro, proferendo le seguenti espressioni: "t'ammazzo, io me so fatto la galera ... sei un coglione"; gli stessi sostenitori, inoltre, in tale frangente hanno anche spintonato la sig.ra Elisa Cimini, dirigente tesserata per la ASD Indomita Pomezia, cercando anche di colpirla con un calcio.

A sostegno del deferimento l'Organo requirente ha testualmente esposto:

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Responsabile per le Politiche di Safeguarding della ASD Indomita Pomezia pervenuta tramite la Piattaforma Segnalazioni Safeguarding F.I.G.C. in data 15 gennaio 2026, avente ad oggetto un "episodio di violenza verbale e fisica posto in essere presumibilmente da soggetti riconducibili alla tifoseria della A.S.D. Pescatori Ostia (RM)".

All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso che i sostenitori di entrambe le società, a pochi minuti dal termine della gara ASD Pescatori Ostia – ASD Indomita Pomezia del 27.12.2025 valevole per il torneo Under 13 Fair Play Élite, hanno iniziato a discutere animatamente scatenando un violento parapiglia che ha coinvolto anche alcuni tesserati e che ha richiesto l'intervento degli allenatori di entrambe le squadre e ha poi portato all'interruzione dell'incontro.

La prova di quanto appena evidenziato emerge dal contenuto dei seguenti atti e documenti acquisiti al procedimento.

Tutti i soggetti ascoltati nel corso dell'attività inquirente svolta, in particolare, hanno confermato che l'interruzione della gara è stata determinata dal parapiglia creatosi in tribuna tra i genitori delle due squadre.

Il sig. Massimiliano Mazzilli, dirigente tesserato per la società ASD Pescatori Ostia, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale dell'8.4.2026, infatti, ha dichiarato di aver visto la madre di un calciatore tesserato per tale società "che si azzuffava con la dirigente dell'Indomita Pomezia"; lo stesso dirigente, inoltre, ha riferito dell'ingresso nel terreno di giuoco della "mamma del n. 7 dell'Indomita [la quale n.d.r.] interveniva prendendo per i capelli la signora Tombini e scaraventandola a terra".

La versione fornita dal sig. Mazzilli, poi, è corroborata da quanto dichiarato dall'allenatore tesserato per la società ASD Pescatori Ostia, sig. Giuseppe Lamberti, che in sede di propria audizione 8.4.2026 da parte della Procura Federale ha confermato lo scontro avvenuto tra "la mamma del ragazzo la sig.ra Tombolini, che [...] trovavo che si azzuffava con la dirigente avversaria", nonché il parapiglia creatosi a seguito dell'ingresso nel terreno di giuoco di "un'altra mamma dell'Indomita che entrava in campo tirando i capelli alla signora Tombolini e stratonandola a terra".

A sua volta, poi, la dirigente tesserata per la società ASD Indomita Pomezia sig.ra Elisa Cimini, in sede di sua audizione da parte della Procura Federale del 31.3.2026, ha confermato il clima di forte tensione creatosi sugli spalti ed ha dichiarato che "non appena il nostro allenatore aveva invitato i genitori ad un atteggiamento più consono, tre genitori riconducibili alla società ASD Pescatori Ostia sono entrati nel rettangolo di gioco con il cancello aperto e hanno cominciato ad insultarlo proferendo delle frasi "t'ammazzo io me so fatto la galera" "sei un coglione"; la stessa dirigente, inoltre, ha riferito dell'ingresso in campo, tra gli altri genitori, della mamma di un calciatore della squadra avversaria con la quale si è creato uno scontro dapprima verbale e successivamente fisico.

Da ultimo, poi, anche l'allenatore tesserato per la società ASD Indomita Pomezia sig. Andrea Giuseppe Boccadoro, in sede di audizione da parte della Procura Federale del 31.3.2026 ha dichiarato che, nonostante fosse intervenuto invitando i genitori "a calmarli poiché in presenza di ragazzini di 13 anni", una persona "con indosso un giaccone della società che ci ospitava mi ha insultato pesantemente entrando sul terreno di gioco e proferendo frasi del tipo "sei un coglione" "ti ammazzo io me so fatto la galera"; lo stesso allenatore, poi, ha confermato che la sig.ra Elisa Cimini è stata coinvolta in uno scontro sia verbale che fisico con la madre di un calciatore tesserato per la società avversaria che era entrata sul terreno di gioco nel contesto del parapiglia generale.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone rituale avviso alle parti.

Alla riunione, oltre al rappresentante della Procura Federale, partecipava il difensore della dirigente Cimini e della società Indomita Pomezia, mentre risultava assente la società Pescatori Ostia, pur ritualmente avvisata e quindi il Tribunale disponeva procedersi in sua assenza.

Il rappresentante della Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e richiedeva pertanto l'irrogazione a carico della dirigente Cimini della sanzione dell'inibizione per mesi due, a carico della società Indomita Pomezia dell'ammenda di € 500,00 ed a carico della società Pescatori Ostia dell'ammenda di € 600,00.

Il difensore dei deferiti costituiti ne chiedeva il proscioglimento per essere stata la dirigente Cimini oggetto di una aggressione immotivata ed ingiustificata da parte di una sostenitrice locale ed i tesserati e sostenitori della società Indomita Pomezia vittima di sistematica aggressione da parte dei sostenitori avversari.

Il Tribunale rileva, dall'esame degli atti trasmessi dalla Procura Federale, che la vicenda è stata oggetto di vaglio da parte della Procura Generale dello Sport presso il CONI in quanto la società Pescatori Ostia aveva richiesto al termine delle indagini preliminari l'applicazione di sanzione concordata. L'Organo adito secondo regolamento aveva però rigettato l'istanza ritenendo la sanzione proposta, e su cui la Procura Federale aveva espresso parere favorevole, del tutto incongrua rispetto agli occorsi. La Procura Generale aveva infatti rilevato come il comportamento della società Pescatori Ostia fosse fortemente da stigmatizzare in quanto responsabile della sicurezza dell'impianto sportivo; sicurezza che non era stata assicurata in quanto era stato consentito l'accesso attraverso un cancello lasciato aperto ed incustodito a persone estranee che avevano aggredito la dirigente Cimini e l'allenatore Boccadoro. La dirigente Cimini sembrava altresì estranea ad ogni responsabilità mentre non si era proceduto nei confronti del dirigente della Pescatori

Ostia Mazzilli che si era proclamato custode e manutentore dell'impianto e su di cui incombeva l'onere di tenere chiuso il cancello.

Le conclusioni a cui era giunta la Procura Generale dello Sport vanno condivise in quanto aderenti a quanto emerso dalla istruttoria condotta dalla Procura Federale. Va premesso che la questione è giunta al vaglio degli inquirenti a seguito di segnalazione del responsabile della società Indomita Pomezia che aveva denunciato il comportamento di sostenitori e di un dirigente della società Pescatori Ostia che avevano insultato pesantemente i sostenitori e dirigenti avversari, avevano invaso il campo di gioco ed avevano aggredito la dirigente Cimini e l'allenatore Boccadoro, il tutto in un contesto di gara della categoria Under 13, cioè di piccoli atleti appena dodicenni ed in un torneo in cui, ovviamente, non dovrebbe esservi alcuna tensione agonistica. Gli accertamenti degli inquirenti si sono limitati all'audizione delle vittime, Cimini e Boccadoro, i cui racconti sono stati del tutto convergenti ed esenti da contraddizioni. Per contro il dirigente Mazzilli, consigliere della società Pescatori Ostia ha confermato di essere entrato in campo e di aver rivolto frasi ingiuriose nei confronti del Boccadoro, con il quale poi si era chiarito. Va aggiunto che in quel contesto sia la dirigente Cimini che l'allenatore Boccadoro si erano portati nei pressi delle tribune per invitare gli astanti, con particolare riferimento ai sostenitori, per la quasi totalità genitori dei piccoli calciatori, della società ospitante Pescatori Ostia che, a fronte del risultato negativo in campo, si erano abbandonati ad ingiurie, insulti e minacce del tutto fuori contesto. È altresì accertato che, sempre in quel frangente, era penetrata sul terreno di gioco una sostenitrice del Pescatori Ostia, identificata come la madre di un calciatore, che aveva spintonato e tentato di colpire con un calcio la dirigente Cimini. Le dichiarazioni sul punto, peraltro contraddittorie e parziali del dirigente Mazzilli e dell'allenatore del Pescatori Ostia, non sono sufficienti a sostenere alcuna incolpazione nei confronti della Cimini a cui non vengono addebitati comportamenti specifici nel confronto avuto con la sostenitrice del Pescatori Ostia che non aveva alcun titolo per entrare nel terreno di gioco e che va considerata come un aggressore; anche ammettendo che la Cimini si sia difesa, ma non vengono descritti concreti comportamenti messi in atto in tal senso, il suo comportamento sarebbe comunque scriminato dal diritto di difesa che appare, visto il contesto ed i rispettivi ruoli ricoperti, legittimamente esercitato. Riguardo alle sanzioni da irrogare, come già rilevato dalla Procura Generale, la sanzione richiesta a carico della società Pescatori Ostia appare del tutto incongrua rispetto agli effettivi comportamenti omissivi messi in atto dalla società e commissivi addebitabili ai sostenitori ed al dirigente Mazzilli. Il tutto, è il caso di ricordarlo, in un contesto di gara di ragazzi di dodici anni, in una attività dove il risultato agonistico non viene in alcun rilievo e dove i ragazzi sono stati terrorizzati dalle violenze messe in atto tanto da dover riparare negli spogliatoi sospendendo il gioco. La sanzione va quindi fissata come da dispositivo. La dirigente Cimini va prosciolta come già motivato. Nei confronti della società Indomita Pomezia va invece applicata una sanzione attenuata rispetto alla richiesta. Risulta che anche i genitori dei giovani della società ospitata non siano stati del tutto esenti da mende, infatti, dopo la prima fase è accertato che anche una sostenitrice della Indomita Pomezia è entrata sul terreno di gioco ed è stata coinvolta negli scontri; non di meno l'ammenda richiesta va contenuta a seguito del proscioglimento della dirigente Cimini.

Va infine sollecitata la Procura Federale, come aveva già fatto la Procura Generale, a procedere al deferimento nei confronti del dirigente della società Pescatori Ostia Mazzilli Massimiliano. Lo stesso, oltre ad avere omesso la vigilanza sull'impianto sportivo, lasciando aperto un cancello che ha consentito l'accesso abusivo ai sostenitori della sua società, ha rivolto, come da lui stesso confermato, espressioni ingiuriose all'allenatore avversario, entrando nel terreno di gioco. Tale comportamento, oltre che obiettivamente antiregolamentare, è assai grave in quanto adottato da parte di un dirigente in una gara di giovanissimi atleti ed ha favorito l'esacerbarsi della situazione sconfinata in violenza consumata.

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio

DELIBERA

Di prosciogliere la sig.ra Cimini Elisa.

Di ritenere, altresì, i restanti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Indomita Pomezia A.S.D., euro 300,00 di ammenda;

- Pescatori Ostia, euro 900,00 di ammenda.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale della FIGC, per gli accertamenti di cui in motivazione.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 luglio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente:

LIVIO PROIETTI

Componenti:

ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA

59) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Riccardo Testa, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Tor di Quinto USD, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della società Tor di Quinto USD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 5 del 17/07/2026

Il presente procedimento nasce dalla segnalazione del genitore del calciatore minore P.F., all'epoca dei fatti tesserato per la USD Tor di Quinto, nella quale veniva evidenziato che il presidente di tale società, Sig. Riccardo Testa, aveva condizionato lo svincolo del figlio al reperimento da parte del giovane atleta di una società interessata al suo tesseramento, la quale a sua volta avrebbe dovuto trasferire, altro calciatore tesserato, alla società Tor di Quinto.

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura Federale acquisiva, in particolare, la seguente documentazione: Foglio censimento della società USD Tor di Quinto;

Estratto storico e posizione di tesseramento del calciatore minore F.P. per la stagione sportiva 2025-2026; Richiesta di tesseramento del calciatore minore F.P. per la società USD Tor di Quinto per la stagione sportiva 2025-2026;

Richiesta di tesseramento del calciatore minore F.P. per la società SSD Certosa a r.l. nella stagione sportiva 2025-2026;

Foglio censimento della società SSD Certosa a r.l. per la stagione sportiva 2025-2026;

Verbale di audizione del Sig. S.P., genitore del calciatore minore F.P.;

Verbale di audizione del Sig. Riccardo Testa, all'epoca dei fatti presidente della società USD Tor di Quinto;

Verbale di audizione del Sig. Francesco Sica, dirigente tesserato per la società USD Tor di Quinto;

Verbale di audizione del Sig. Francesco Valerio Bellinati non tesserato.

All'esito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini il sig. Francesco Saverio Bellinati conveniva l'applicazione di una sanzione ex art. 126 cgs con la Procura Federale.

Quest'ultima procedeva, poi, a deferire a questo Tribunale Federale Territoriale:

Il Sig. Riccardo Testa, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società USD Tor di Quinto per A) violazione dell'art. 4, comma 1 del cgs.; B) per violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 32, comma 2 del cgs in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1 delle noif;

la società USD Tor di Quinto a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 comma 1 e 2 del cgs.

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 16/07/2026, era presente la Procura Federale, e l'avv. ssa Fiamma Cece per i deferiti.

La Procura si riportava all'atto di deferimento chiedendo l'accoglimento dello stesso, con l'applicazione della inibizione per 6 mesi a carico del sig. Riccardo Testa e l'ammenda di euro 800,00 a carico della USD Tor di Quinto.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia la responsabilità del sig. Riccardo Testa unicamente per la violazione di cui al capo B) dell'atto di deferimento. Infatti dall'attività istruttoria è emerso che il sig. Francesco Saverio Bellinati ha svolto, nella stagione 2025/2026, i compiti di collaboratore della società USD Tor di Quinto senza essere tesserato per tale società.

Ciò si desume sia documentalmente dal foglio censimento della predetta società, che oralmente dalle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale, in data 30/03/2026, dal dirigente Francesco Sica, tesserato per la USD Tor di Quinto, il quale chiariva, in quella sede, che il sig. Francesco Saverio Bellinati, quale direttore sportivo della stessa società, si occupava delle pratiche di tesseramento e di svincolo dei calciatori.

Non solo: lo stesso Bellinati confermava, alla Procura Federale, di aver avuto un rapporto di collaborazione con la USD Tor di Quinto sino al 19/12/2025 in assenza di tesseramento, precisando che il suo ruolo era quello di curare e mantenere i rapporti con i genitori dei tesserati minori.

Il sig. Bellinati, prima della notifica del deferimento conveniva con al Procura l'applicazione di una sanzione ridotta ex art. 126 cgs.

Accertata, quindi la responsabilità di quest'ultimo non può che essere dichiarata, anche la responsabilità di colui che era presidente della società (sig. Riccardo Testa), all'epoca dei fatti, il quale consentiva e comunque non impediva che il sig. Bellinati svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente della società USD Tor di Quinto in mancanza di tesseramento.

Chiarito ciò, non può invece ravvisarsi alcuna responsabilità del sig. Riccardo Testa per i fatti segnalati dal sig. S.P., genitore del calciatore minore F.P.

Dall'attività istruttoria non sono emersi elementi giuridici rilevanti, tali da attribuire una qualche responsabilità alla società USD Tor di Quinto.

Nel caso specifico, infatti, non vi era un obbligo, da parte della società, di svincolare il giovane calciatore; secondo poi, la società, a prescindere se abbia condizionato lo svincolo al tesseramento di altro calciatore, ha comunque provveduto, ed anche celermente, a svincolare il calciatore minore, dopo tre giorni dalla richiesta.

In definitiva, quindi, per tali fatti, oggetto di deferimento di cui al capo A), non può essere attribuita alcuna responsabilità alla società.

In conclusione, questo Tribunale,

DELIBERA

Di ritenere il sig. Testa Riccardo responsabile della violazione ascritta al capo B) della rubrica e, per l'effetto, di comminare allo stesso l'inibizione per n.3 mesi, prosciogliendolo relativamente agli addebiti di cui al capo A).

Di ritenere, altresì, la società Tor di Quinto USD responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di euro 300,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 31 luglio 2026
--

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato